



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Registrazione **75** Seduta del **19/06/2020** Prot. n. **12943** Data pubblicazione **22/06/2020**

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

TARI ANNO 2020. COVID-19. PROPOSTA TARIFFE ED AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE. MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** alle ore **12.00** nella SEDE MUNICIPALE, legalmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Componenti:

Salvatore PUTTILLI Sindaco	SI	Giuseppe BRUNO Assessore	SI
Arianna CAMPOREALE Vice Sindaco	SI	Flora MANCO Assessore	SI
Aniello MASCIULLI Assessore	SI	Carla Antonia DISTASO Assessore	SI

Presiede Salvatore PUTTILLI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe BRUNO

PARERE di regolarità tecnica e CONFERMA istruttoria (art.49 D L.vo 267/2000: come riportato all'interno)	La presente deliberazione viene rimessa per i provvedimenti di competenza finalizzati all'esecuzione di quanto determinato, ai seguenti: Settore: SETTORE 7 - ENTRATE
IL CAPOSETTORE _____	
Visto di regolarità contabile (art.49 D L.vo 267/2000)	Ufficio proponente: Servizio Entrate
IL RAGIONIERE _____	

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. ed ii con la quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, successivamente modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e n. 10 del 19/02/2015;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020), c.738, che a decorrere dall'anno 2020 ha abolito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Visto l'art.57 bis del decreto fiscale n.124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge n.157 del 19.12.2019, che, *in deroga al comma 683 e all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296*, ha fissato per l'anno 2020 il termine per l'approvazione del regolamento e delle tariffe TARI sganciato dal termine di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo l'autonoma scadenza del 30 aprile; detta deroga è stata disposta al fine di concedere ai comuni un maggior lasso di tempo in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti PEF secondo le nuove regole dettate da ARERA (deliberazione n.443/2019);

Visto l'art **107** del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) che differisce al **30 giugno 2020** il termine previsto dall'art. 1, comma 683-bis, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'approvazione del regolamento e delle tariffe TARI; lo stesso articolo 107 al comma 5 prevede altresì che i comuni possono, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 all'approvazione del PEF anno 2020; *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021*;

Visto l'art **138** del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) che ha disposto l'allineamento del termine per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissando conseguentemente al **31 luglio 2020** i nuovi termini di approvazione dei citati atti deliberativi;

Dato atto che l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2020 ad oggetto "Scadenza rate Tari 2020. Approvazione";

Rilevate le difficoltà di famiglie e imprese in questo particolare periodo conseguenti alla pandemia da Covid-19 si ritiene doveroso posticipare le scadenze TARI precedentemente stabilite con la suddetta deliberazione;

Considerato che lo scorso 5 maggio ARERA ha approvato la deliberazione n.158/2020/R/RIF con la quale ha introdotto misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dall'emergenza Covid-19;

Dato atto che è ancora in corso di definizione il procedimento di attuazione della suddetta delibera Arera n.158 del 5 maggio 2020 essendo state rilevate diverse criticità;

Dato atto che nell'attuale contesto d'incertezza normativa ed economica, non vi sono allo stato le condizioni per poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI secondo i criteri delle delibere ARERA, atteso che, da ultimo, la stessa Autorità, ha posto in consultazione un nuovo documento, n.189/2020/R/RIF del 26 maggio 2020, riguardante il calcolo delle Tariffe e del PEF secondo il nuovo metodo MTR, cui dovrà seguire una nuova delibera che modifica il metodo tariffario della Tari per tener conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in un continuo clima di incertezza determinato anche dalla già annunciata impugnazione, da parte di un'Associazione dei Comuni (ANUTEL) della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, atto presupposto al documento di consultazione n.189/2020/R/RIF;

Considerato, dunque, opportuno, alla luce della grave complessiva crisi economico-finanziaria e

della situazione d'incertezza normativa, avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando dunque l'applicazione al 2020 delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019, al fine di poter garantire il regolare svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, con possibilità di "ripartire" in un arco di tre anni a decorrere dal 2021, gli eventuali conguagli che potrebbero derivare dalla differenza tra le tariffe 2019 applicate anche al 2020, ed il PEF che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2020 mediante l'applicazione del nuovo metodo MTR;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13 marzo 2019, secondo le disposizioni di cui alla L. 147/2013, sono state approvate le Tariffe TARI per l'anno 2019;

Richiamata integralmente la suddetta Delibera di Consiglio Comunale 8/2019, per quanto in essa indicato ai fini della determinazione delle tariffe TARI;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") e, salva ogni successiva modifica normativa al riguardo, ad approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti adottate per l'anno 2019, relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale TARI;

Ritenuto, nell'ambito delle prerogative di cui alla disciplina della Tari (in particolare il comma 660, art.1 della legge 147/2013), di poter disporre ulteriori riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, proponendo che a seguito di apposito stanziamento di bilancio si potrà disporre la riduzione e/o agevolazione della parte variabile della TARI, per il solo anno 2020, nel modo di seguito indicato:

- pari al 30% della parte variabile, corrispondente a mesi 3/4 (tre/quattro), per tutte le attività economiche indicate nell'allegato A alla presente deliberazione, elaborato sulla base della delibera ARERA n.158/2020 tenuto conto dell'avvenuta chiusura come indicato nella stessa delibera;

Ritenuto, altresì, in considerazione del disposto l'art.15 bis del D.L. 34/2019 (decreto crescita), convertito in legge 28 giugno 2019 n.58, che prevede che a decorrere dal 2020, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento, i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, mentre quelli successivi a tale data devono essere effettuati a conguaglio e saldo del tributo dovuto per l'intero anno sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre dello stesso anno, e in applicazione del disposto di cui all'art.107, comma 5, del DL 18/2020, dovrà procedersi con l'emissione di avvisi di pagamento in acconto della TARI alle scadenze di seguito determinate e con l'emissione di avvisi di pagamento a conguaglio e saldo successivamente all'approvazione del PEF e delle Tariffe come da nuovo metodo MTR di cui alle Delibere ARERA, secondo quanto disposto dallo stesso comma 5, salvo ogni eventuale rinvio o modifica disposti dalla legge o dall'Autorità stessa;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 138 del D.L. 34/2020, in deroga al comma 683, dell'art. 1, della L. 147/2013 e al comma 169, dell'art. 1, della L. 296/2006, il Comune può approvare il Regolamento e le tariffe sui rifiuti ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, entro il 31 luglio 2020;

Ritenuto di modificare ed integrare la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2020 e differire la scadenza della prima rata fissandola al 31.07.2020, e conseguentemente determinare le scadenze delle rate successive, al fine di procedere alla riscossione in conformità al suddetto meccanismo di tassazione;

Visto l'art.1, c.8 del d.l. 162/2019 (decreto mille proroghe) che ha previsto lo slittamento dell'obbligatorietà di Pago PA al 30 giugno 2020;

Visto l'art.1, c.786 della legge 160/2019 che annovera tra le modalità di versamento delle entrate tributarie dei Comuni la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al d.lgs.7 marzo 2005 n.82

(CAD);

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 190 del 22.11.2019 l'Ente ha aderito al sistema dei pagamenti denominato PagoPA (d.lgs.7 marzo 2005 n.82) e con successiva D.G. n. 535/2019 è stato attivato il servizio di pagamenti elettronici PagoPA per tre entrate comunali tra cui la Tari;

Considerato che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;

Ritenuto di determinare le rate e le scadenze in coerenza con il descritto meccanismo di versamento e di recepire la nuova modalità di pagamento, definendo altresì le modalità di invio degli avvisi di pagamento Tari come segue:

- scadenze TARI anno 2020:

	1 ^a rata	2 ^a rata	3 ^a rata	4 ^a rata	5 ^a rata	6 ^a rata	Rata unica
TARI	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	30/12/2020	31/07/2020

- le rate, di pari importo, con possibilità di versamento in unica soluzione (rata unica del 31/07/2020), sono dovute a titolo di acconto sulla base delle tariffe TARI anno 2019, applicate al 2020 e assumendo ai fini della tassazione la situazione esistente nell'anno 2020;
- si procederà a conguaglio e saldo successivamente all'approvazione del PEF e delle tariffe come da nuovo metodo MTR di cui alle Delibere ARERA, secondo quanto disposto dall'art.107, comma 5, del DL 18/2020; *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;*

- modalità di versamento:

- mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/1917; verranno inviati modelli di pagamento precompilati.;
- attraverso il servizio di pagamento elettronico "PagoPA";

Ai sensi dell'art.63 del regolamento IUC, e l'art.1, c.792, della legge 160/2019, al contribuente che non versi alle scadenze previste è notificato *avviso di accertamento "esecutivo"*;

ai sensi dell'art.1, c.695, legge 147/2013 e art.13 d.lgs.471/1997 e ss.mm.ii l'omesso o insufficiente versamento della tassa dovuta alle scadenze comporta l'irrogazione della sanzione del 30% dell'importo non versato;

- modalità di recapito degli avvisi di pagamento:

- invio per posta semplice o per posta elettronica; per imprese e professionisti che hanno l'obbligo di dotarsi di PEC per ricevere tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.6bis c.2 del d.lgs.82/2005, l'invio sarà effettuato via PEC agli indirizzi inseriti nel "Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento tengono conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione previsti dalla deliberazione Arera n.444 del 31.10.2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione a alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che di seguito si intende integralmente riportato

- **di proporre di modificare** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2020 ad oggetto “Scadenza rate Tari 2020. Approvazione”;
- **di proporre di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), per l’anno 2020, le tariffe adottate per l’anno 2019 riportate in allegato al presente deliberato, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto che** le tariffe applicate all’anno 2020 sono quelle relative all’anno 2019, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2019, secondo disposizioni di cui alla L. 147/2013 e che entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere approvato il PEF 2020 con conseguente conguaglio dei costi determinati mediante applicazione del metodo MTR di cui alle Delibere ARERA e salvo ogni eventuale rinvio o modifica disposti dalla legge o dall’Autorità stessa;
- **di dare atto che** sull’importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;
- **di dare atto che** gli avvisi di pagamento della TARI saranno emessi in acconto, suddiviso in rate di pari importo con le scadenze di seguito riportate e che, in applicazione del citato comma 5 dell’art.107, del D.L. 18/2020, ad esito della determinazione ed approvazione entro il 31 dicembre 2020 del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi dell’anno 2019 potrà essere imputato in unica soluzione o ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- **di proporre**, in via eccezionale per il solo anno 2020, ulteriore riduzione/agevolazione per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, quantificata, sulla base delle elaborazioni effettuate dal servizio entrate, in € 35.000,00, che trova copertura in apposito stanziamento di bilancio da istituire con successiva variazione di bilancio con fondi rivenienti dall’operazione di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., rinegoziazione già deliberata dal Consiglio Comunale con delibera n.16 del 22.05.2020 e perfezionata in data 01.06.2020, stabilendo quindi la riduzione e/o agevolazione della parte variabile della TARI nel modo di seguito indicato:
 - pari al 30% della parte variabile, corrispondente a mesi 3/4 (tre/quattro), per tutte le attività economiche indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, elaborato sulla base della delibera ARERA n.158/2020 tenuto conto dell’avvenuta chiusura come indicato nella stessa delibera;
- **di proporre** le seguenti scadenze TARI anno 2020:

	1 ^a rata	2 ^a rata	3 ^a rata	4 ^a rata	5 ^a rata	6 ^a rata	Rata unica
TARI	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	30/12/2020	31/07/2020

- le rate, di pari importo, con possibilità di versamento in unica soluzione (rata unica del 31/07/2020), sono dovute a titolo di acconto sulla base delle tariffe TARI anno 2019, applicate al 2020 e assumendo ai fini della tassazione la situazione esistente nell’anno 2020;
 - si procederà a conguaglio e saldo successivamente all’approvazione del PEF e delle tariffe come da nuovo metodo MTR di cui alle Delibere ARERA, secondo quanto disposto dall’art.107, comma 5, del DL 18/2020, comma 5; *l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;*

- modalità di versamento:

- mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/1917; verranno inviati modelli di pagamento precompilati.;
- attraverso il servizio di pagamento elettronico "PagoPA";

Ai sensi dell'art.63 del regolamento IUC e dell'art.1, c.792, della legge 160/2019, al contribuente che non versi alle scadenze previste è notificato *avviso di accertamento "esecutivo"*;

ai sensi dell'art.1, c.695, legge 147/2013 e art.13 d.lgs.471/1997 e ss.mm.ii l'omesso o insufficiente versamento della tassa dovuta alle scadenze comporta l'irrogazione della sanzione del 30% dell'importo non versato;

- modalità di recapito degli avvisi di pagamento:

- invio per posta semplice o per posta elettronica; per imprese e professionisti che hanno l'obbligo di dotarsi di PEC per ricevere tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.6bis c.2 del d.lgs.82/2005, l'invio sarà effettuato via PEC agli indirizzi inseriti nel "Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento tengono conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione previsti dalla deliberazione Arera n.444 del 31.10.2019;
- **di dare altresì atto che**, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL Segretario Generale
Giuseppe BRUNO

IL Presidente
Salvatore PUTTILLI

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Addi

IL Segretario Generale
Giuseppe BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 12943 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 22/06/2020

IL Segretario Generale
Giuseppe BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi _____

IL Segretario Generale
Giuseppe BRUNO
